

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

#### Disciplina dei livelli dei bacini interessati o formati da grandi derivazioni per la produzione di energia

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che numerosi laghi naturali o artificiali, interessati da derivazioni per la produzione di energia, presentano un notevole interesse turistico e ad essi è sovente legata la sopravvivenza economica dei comuni rivieraschi.

Spesso, purtroppo, lo sfruttamento dei bacini da parte dei concessionari è condotto senza tenere nel dovuto conto questa situazione; in particolare, irrazionali e non programmate riduzioni del livello delle acque dei bacini determinano conseguenze disastrose sul turismo che, in molti casi, come si è detto, costituisce la principale attività economica dei comuni rivieraschi. Infatti, anche riduzioni di modesta entità del livello degli invasi possono lasciare scoperta un'ampia estensione di terreno fangoso e maleodorante.

Il problema, come si vede, riveste una notevole importanza, oggi particolarmente evidenziata dalla situazione economica del Paese, che vede nel turismo una delle poche

voci attive nella bilancia dei pagamenti con l'estero.

Il presente disegno di legge affronta il problema illustrato cercando di contemperare gli interessi della produzione con quelli del turismo.

Infatti, gli articoli 1 e 2 prevedono che per i bacini riconosciuti di rilevante interesse turistico il livello dell'invaso va mantenuto alla quota massima, limitatamente a 60 giorni consecutivi, in un periodo che va determinato tra il 30 giugno ed il 30 settembre.

Solo urgenti ed improrogabili necessità, la cui sussistenza deve essere valutata dal competente assessorato regionale, legittimano nel detto periodo riduzioni del livello delle acque inferiori ai 50 centimetri (art. 3).

Gli articoli 4 e 5 prevedono un semplice ma efficace sistema di sanzioni e risarcimento danni.

I proponenti confidano, onorevoli senatori, nella vostra costruttiva adesione al presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Entro il 30 aprile 1977, le Regioni, sentito il parere dei competenti enti provinciali per il turismo e dei comuni rivieraschi, formeranno un elenco dei laghi, compresi nel proprio territorio, naturale o artificiale, interessati o formati da grandi derivazioni per produzione di energia, i quali presentino rilevante interesse turistico.

Con le stesse modalità le Regioni provvederanno all'aggiornamento dell'elenco entro il 30 aprile di ogni anno successivo. L'inclusione del lago nell'elenco deve essere comunicata, nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ai concessionari interessati.

**Art. 2.**

Per i bacini, inclusi nell'elenco, è fatto obbligo al concessionario di attuare e conservare il livello massimo dell'invaso per consecutivi 60 giorni nel periodo, compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre, che sarà determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal competente assessore regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 1.

**Art. 3.**

Il concessionario, per urgenti e improrogabili necessità, potrà apportare temporanee riduzioni, di non oltre centimetri 50, del livello massimo delle acque, dandone comunicazione entro le successive dodici ore al competente assessorato regionale e agli enti di cui all'articolo 1.

L'assessorato regionale, assunte sommarie informazioni, nei tre giorni successivi, accerta la sussistenza dei presupposti della riduzione e ne determina la durata.

## Art. 4.

In caso di violazione dei precedenti articoli 2 e 3 il concessionario è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni o con l'arresto da un mese a tre mesi.

Inoltre, il concessionario è tenuto, a titolo di risarcimento dei danni, a versare in un apposito conto regionale la somma di lire 1 milione ovvero di lire 200.000 rispettivamente per ogni giorno e frazione di giorno in cui il livello dell'invaso ha subito riduzioni in violazione all'articolo 2 o all'articolo 3.

## Art. 5.

Le somme affluite al conto di cui al precedente articolo saranno ripartite alla fine di ogni anno tra i comuni rivieraschi in ragione del rispettivo interesse turistico sul bacino.